

*Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione
e mutamento nell'esperienza giustiniana*

(Messina, 3-4 dicembre 2015)

1. L'elegante sede dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti dell'Università di Messina ha fatto da cornice al convegno «*Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento nell'esperienza giustiniana*», svoltosi il 3 e 4 dicembre 2015.

Il convegno è stato organizzato dalla Prof. Lilia Russo Ruggeri nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2010/11 su *L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento*.

La seduta inaugurale, presieduta dal Prof. Nicola Palazzolo, è stata aperta dalla relazione del Prof. Andrea Lovato (Università di Bari) dal titolo *Un intervento giustiniano in tema di congiunzioni disgiuntive*. Il relatore ha preso in considerazione una costituzione di Giustiniano del 531, contenuta in C. 6.38.4, ove l'Imperatore ha introdotto un cambiamento radicale nel significato della particella *aut*: nelle disposizioni di ultima volontà a titolo universale o particolare, contenenti la menzione di due nomi tra loro separati dalla disgiuntiva *aut*, questa si sarebbe potuta intendere come la congiunzione copulativa *et*. L'intervento legislativo di Giustiniano era stato dettato dall'esigenza di mettere fine alle dispute e alla *varietas* di indirizzi giuridici emersi, nel corso dei secoli, in ordine alla interpretazione della volontà manifestata dal *de cuius* in una clausola testamentaria che presentasse un'alternativa tra due nomi. Giustiniano, nel sancire che entrambi i beneficiari potessero godere del beneficio in parti uguali, si rese conto dell'impatto fortemente innovativo della Costituzione: introdusse dunque un'argine preciso all'estensione della norma, precisando che riguardasse soltanto le persone e non le *res* oggetto di fedecommesso o legato. Secondo Lovato non può parlarsi di un intervento normativo arbitrario o illegittimo da parte di Giustiniano. L'idea di fondo che in talune ipotesi particolari la particella *aut* possa commutarsi in *et* ha radici nel pensiero antico, risale alla logica stoica e alla riflessione dei grammatici dell'epoca augustea, come testimoniato da un frammento di Proculo tratto dai *libri epistularum*. Dopo avere analizzato il passo di Proculo, il relatore ha concluso che su questo punto esisterebbe una linea di continuità che lega il pensiero filosofico e giuridico del primo principato a quello del 'tempo' bizantino.

A seguire la relazione del Prof. Orazio Licandro (Università di Catanzaro) dal titolo *Il princeps ciceroniano nell'età dell'assolutismo. Il dibattito sulle formae rei publicae alla corte di Giustiniano*. Il relatore ha preso in esame un piccolo trattato di scienza politica in forma dialogica, di autore ignoto, ritrovato dal Cardinale Angelo Mai in un codice Vaticano palinsesto, concentrando la sua attenzione sul V libro, incentrato sulla scienza imperiale, dove si cerca di disegnare una carta costituzionale per l'impero romano del VI secolo d.C., in cui sono palesate pressanti esigenze del ceto aristocratico: assicurare forme temperate di governo e regolamentare la successione imperiale. L'imperatore - come imitazione di Dio - deve realizzare una forma di governo temperata. Due gli strumenti consigliati: il primo, affiancare all'imperatore un collegio di dieci ottimati; il secondo, l'imperatore deve ricevere la legittimazione anche terrena costituita dal consenso popolare. Ma è possibile che la *salus rei publicae* sia messa in pericolo dal

cancro delle *factiones*. L'anonimo trattatista ricalca – ha proseguito il Prof. Licandro – le preoccupazioni espresse da Cicerone nel luglio del 43: mai nella storia era accaduto che le violenze nate dalla contrapposizione di due schieramenti rendessero incerta la sopravvivenza della repubblica; una situazione analoga si ripresenta nel 532 con la rivolta Nika che mise in discussione il trono di Giustiniano. Con un artificio retorico, la scienza giuridica imperiale viene presentata quale arte medica, capace di impartire le necessarie cure o prevenire eventuali malattie dello Stato. Basta tornare all'84 a.C. per trovare, tra le pagine del *de inventione*, il motivo della *lex* quale *remedium* o medicina contro i mali della *Res publica*. Difficile negare che siamo in presenza, nell'opuscolo in esame, di temi, se non ciceroniani, tipicamente repubblicani: il disprezzo per la violenza, la macchinazione o l'inganno come via di conquista del potere, da un lato, e il popolo come fonte di legittimazione del potere, dall'altro. Nell'epoca più alta dell'assolutismo imperiale, alla corte di Giustiniano, ha concluso il relatore, v'era chi – riprendendo Cicerone – rifletteva sul principe, sulla necessità che fosse scelto tra gli ottimati con il consenso popolare affinché venisse assicurato il carattere temperato del suo governo a garanzia della saldezza dello Stato.

Il Presidente ha quindi dato la parola alla Prof. Francesca Lamberti (Università del Salento) che ha tenuto una relazione dal titolo *Variazioni semantiche in tema di 'concupine' e 'concubinato': prassi sociale e linguaggio giuridico fra il I e III sec. d. C.* La relatrice, dopo aver introdotto il tema articolato e complesso del concubinato, si è concentrata sulla variabilità della terminologia, focalizzando la sua attenzione sulle fonti letterarie repubblicane e su quelle giuridiche in particolare del principato. Riguardo alle prime si è fermata in particolare su passaggi del *Miles Gloriosus* plautino, dove la relazione intrattenuta fra Filocomasio e il *miles* ha i caratteri di un rapporto stabile e continuativo (cui è applicata appunto la terminologia di *concubinatus*). La relatrice ha poi citato il caso del cavaliere spagnolo riportato in Cic. *de or.* 1.40.183, con la correlata terminologia «*in concubinae locum ducere*». Sotto Augusto si sarebbe assistito a un incremento delle unioni di fatto, a causa dei divieti matrimoniali introdotti dalla *lex Iulia et Papia* e della *lex Iulia de adulteriis*, là dove l'unione non fosse conforme alla *dignitas* di uno dei partner, in particolare se appartenente al ceto senatorio. Nelle situazioni vietate dalla legge (prostitute, attrici, adultere conclamate) i privati solevano pertanto intrattenere rapporti di fatto: il ricorso al concubinato non sarebbe stato dunque frutto di una libera scelta, ma dettato da necessità. La relatrice si è quindi occupata della *dignitas/honestas* della concubina: in proposito si è fermata su D. 23.2.41 (Marcell. 26 *dig.*) e D. 32.49.4 (Ulp. 22 *ad Sab.*), frammenti da cui si evince che – sotto certi profili – alla concubina poteva esser riconosciuta la stessa dignità della *mater familias*. Ha quindi analizzato le fonti giuridiche in tema di concubinato, nell'intento di chiarire se fosse possibile il concubinato tra ingenui di condizione media e tra un ingenuo non senatore ed una liberta, concludendo che, in materia, sin dal I secolo d. C. e in collegamento con le leggi matrimoniali augustee si fosse svolto un dibattito di vasta portata, del quale nei *Digesta* giustinianei e nelle fonti tardo-antiche risultano tuttavia attestazioni frammentarie e non univoche. Nella visuale della relatrice, la valutazione del dibattito giurisprudenziale in tema di concubinato sarebbe ancora aperta e le soluzioni prospettate suscettibili di ulteriori approfondimenti e ricerche.

I lavori della prima sessione si sono chiusi con la relazione tenuta dalla Prof. Laura Solidoro (Università di Salerno) dal titolo *Redenzione e reinserimento sociale delle*

prostitute in età giustiniana. La relatrice ha concentrato la sua analisi sulle linee di tendenza espresse dalla legislazione imperiale in materia di meretricio esercitato da donne di condizione libera, tracciando un quadro della legislazione sul tema a partire da Augusto, per poi focalizzare l'attenzione sul disegno giustiniano di protezione della donna dall'induzione e dallo sfruttamento della prostituzione. Fondamentale in tal senso la Novella 14 del 535, un editto scritto in lingua greca ed indirizzato agli abitanti di Costantinopoli. Nella norma vengono comminate pene più severe rispetto al passato per il lenocinio e si agevola il matrimonio delle meretrici redente. La relatrice ha poi preso in esame le disposizioni della Novella 51 del 537, nella quale Giustiniano represses la prassi del giuramento di non abbandonare l'attività, imposto dai lenoni alle *mulieres scaenicae*, mediante la remissione del reato di spergiuro (misura all'epoca davvero eccezionale), e stabilì una pena pecuniaria a carico del lenone e a favore della *mulier*, affinché potesse disporre dei mezzi di sostentamento necessari ad intraprendere una vita onesta e non fosse costretta alla recidiva (sanzionata con estrema severità). Dalla legislazione giustiniana emerge - ha concluso la studiosa - una dimensione di solidarietà nei confronti delle prostitute intenzionate a cambiare vita, che si traduce in una serie di misure concrete e coerenti, in un soccorso tangibile da parte delle pubbliche autorità.

2. La mattina del 4 dicembre i lavori sono ripresi, sotto la presidenza del Prof. Franco Musumeci (Università di Catania), con la relazione del Prof. Giuseppe Falcone (Università di Palermo) dal titolo *Le fabulae nell'insegnamento del diritto e la traduzione greca della Constitutio Imperatoriam*. Giustiniano, nella costituzione che dava valore di legge alle *Institutiones* imperiali, contrappose le *antiquae fabulae*, su cui si basava il vecchio modello di apprendimento dei *primi legum cunabula*, al nuovo manuale d'insegnamento giuridico, grazie al quale i giovani avrebbero potuto ora attingere le prime cognizioni giuridiche dall'*imperialis splendor*. Il relatore ha sostenuto che la locuzione *antiquae fabulae* fosse un'espressione 'ad effetto' e si riferisse ai contenuti dell'insegnamento, in quanto riguardanti in gran parte istituti e regimi che ormai non trovavano più riscontro nella realtà. Nell'intento propagandistico della costituzione *Imperatoriam*, il ricorso alla denigratoria locuzione *antiquae fabulae* contribuiva pertanto ad esprimere un'enfatica esaltazione non solo dei *libri institutionum* ma anche della cura di Giustiniano per l'insegnamento del diritto. Recentemente, ha affermato il prof. Falcone, è stata avanzata l'ipotesi che il termine *fabulis* sarebbe un errore di trascrizione al posto di un originario *tabulis* che avrebbe fatto riferimento alle XII Tavole. I sostenitori di tale lettura ritengono che il riferimento all'*imperialis splendor* fungerebbe da contraltare rispetto al carattere «duro e obsoleto del dettato decemvirale». Ma tale opinione non può contare su un'adeguata e stringente argomentazione e pertanto non può essere, secondo il relatore, condivisa. Che la locuzione *antiquae fabulae* abbia a che fare con i contenuti dell'insegnamento sarebbe confermato, infatti, dal modo in cui il termine *fabulae* è stato inteso dall'autore della versione greca della *Imperatoriam*: «infatti leggendo cose che erano in vigore in passato, ma che ora sono state cacciate dall'uso, gli studenti sono simili a coloro che si imbattono in favole». Esaminati gli argomenti addotti dai sostenitori della opposta tesi, ha quindi concluso che tale ipotesi non solo è sprovvista di adeguati

indizi ma è in aperto contrasto con quel che sappiamo, per bocca dello stesso Giustiniano, circa il materiale utilizzato per l'insegnamento del primo anno.

La Prof. C. Russo Ruggeri (Università di Messina) ha tenuto una relazione dal titolo *L'insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi*. La scelta del latino per la Compilazione da parte di Giustiniano, nonostante il greco fosse non solo la lingua più diffusa nella pratica, ma anche la lingua della cultura, dei letterati che verso il latino provavano quasi un senso di fastidio, sarebbe stata dettata – ha esordito la relatrice – da motivi essenzialmente ideologici. Il latino sarebbe stato uno dei mezzi attraverso i quali l'imperatore sperava di garantire – riaffermandone le radici culturali – l'unità e l'universalità di un impero ormai in via di disgregazione. A ciò si aggiunga la necessità di accelerare i tempi: se infatti avesse chiesto ai commissari di effettuare anche la traduzione in greco avrebbe aggravato e complicato notevolmente il loro lavoro. Alla luce di ciò, si comprende che i commentatori bizantini del *Corpus iuris* avvertirono l'esigenza di rendere comprensibili ai destinatari, non più in grado di capire autonomamente il latino, le leggi di Giustiniano. Tra i primi a dover affrontare questo problema vi fu certamente Teofilo allorché, immediatamente dopo la pubblicazione delle Istituzioni imperiali, avvenuta nel novembre del 533, si accinse ad iniziare il corso universitario sul nuovo testo, raccogliendo poi in un compendio gli appunti delle lezioni che era andato via via tenendo. Per comprendere pienamente il rapporto esistente tra le *Institutiones* e la Parafrasi è necessario sottolineare, ha detto la relatrice, il determinante apporto di Teofilo alla redazione delle *Institutiones*: Teofilo tradusse e commentò un'opera della cui ideazione e realizzazione fu sicuramente *magna pars*. Nella Parafrasi l'*antecessor* non fa che sviluppare e completare il suo pensiero già esplicitato nel testo istituzionale, fornendo ai lettori una visione essenzialmente diacronica degli istituti. Ed è proprio grazie alle numerose rielaborazioni, digressioni, precisazioni ed esemplificazioni contenute nella Parafrasi che gli studenti furono messi in grado di conoscere e comprendere la storia e l'evoluzione degli istituti. Quel che maggiormente salta all'occhio nell'insegnamento impartito da Teofilo è infatti – ha continuato la Russo Ruggeri – il 'senso della storia' che lo caratterizza. Non meno importante, ha concluso la relatrice, la particolare attenzione che l'*antecessor* dedica alle etimologie delle parole presenti in gran numero tanto nel manuale imperiale quanto, e soprattutto, nella Parafrasi.

Il Presidente ha dato quindi la parola al Prof. Massimo Miglietta (Università di Trento) che ha tenuto una relazione dal titolo *Prime esplorazioni sulle caratteristiche del linguaggio giuridico in Cirillo*. Il Cirillo di cui trattasi – ha precisato il relatore – non è il famoso e venerato maestro della scuola di Berito, citato da Taleleo, bensì il Cirillo più giovane, di una generazione posteriore, che tradusse in greco, analizzò e commentò i *Digesta*. Negli *Scholia* ai Basilici si rinvengono oltre mille citazioni di Cirillo, che però non presentano la stessa intensità di distribuzione nei frammenti, ma sono inseriti "a blocchi". I frammenti di Cirillo sono molto spesso inseriti nel primo titolo o nei primi titoli di ogni libro, il che farebbe pensare che la sua opinione autorevole fungesse addirittura da "apripista". Un'altra caratteristica degli scritti di Cirillo è l'uso di termini latini, a volte in caratteri greci translitterati, e di questo il relatore ha fornito vari esempi, leggendo e commentando alcuni passi degli *Scholia* ai Basilici. Ma è soprattutto la sua propensione per la sintesi il vero carattere distintivo del giurista, come il Prof. Miglietta ha sottolineato, analizzando alcuni passi in tema di *actio iniuriarum* e di *lex Aquilia*,

dove l'estrema sintesi ha addirittura modificato il senso del testo originario. Quella di Cirillo è senz'altro – ha concluso il relatore – un'opera rilevante, che merita di essere studiata sia sotto l'aspetto linguistico che contenutistico.

3. I lavori si sono conclusi con la relazione della Prof.ssa Giovanna Coppola Bisazza (Università di Messina), dal titolo *Considerazioni giuridico-ideologiche sulla figura femminile nelle legislazioni di Augusto e Giustiniano*. La studiosa messinese ha esordito analizzando la legislazione augustea relativa alla posizione giuridica delle donne, in particolare prendendo in considerazione alcuni provvedimenti finalizzati all'incremento demografico e al risanamento dei costumi. Ha focalizzato l'attenzione sulle disposizioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che imponeva l'onere, per le donne, di sposarsi o comunque di vincolarsi con un fidanzamento dai venti ai cinquant'anni; sulla norma risalente alla *lex Papia*, secondo cui tutti gli ingenui, ad eccezione solo degli appartenenti alla classe sanatoria, avrebbero potuto prendere in moglie *libertinam uxorem*, e avere quindi figli legittimi; sulla innovazione introdotta dalla *Lex Iulia et Papia*, che avrebbe dichiarato *nullius momenti* alcune condizioni limitative della libertà matrimoniale, prima perfettamente valide; sulle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, emanata al fine di risanare i costumi. Nonostante la sua legislazione fosse finalizzata agli obiettivi di cui si è detto, in particolare alla moralizzazione dei costumi e alla tutela dell'integrità familiare, il comportamento tenuto dal *princeps* nella vita reale fu tutt'altro che irreprensibile, osserva la relatrice. Egli, infatti, commise adulterio, ripudiò due mogli e insidiò, senza scrupoli, la moglie altrui. La sua fu dunque una legislazione puramente convenzionale, in cui la figura femminile veniva collocata al centro della scena, ad un livello affatto inferiore a quella dell'uomo: anzi, nella veste assegnatale di moglie e madre esemplare, essa assumeva una posizione quasi 'mistica'. Il ché si attagliava perfettamente alle pretese ascendenze mistiche del figlio del *Divus Iulius*. Si voleva, infatti, che Azia, sua madre, fosse stata fecondata non da Ottavio, ma da Apollo, venendosi così a restituire alla donna una purezza ideologica riecheggianti il mito dell'Annunciazione cristiana. Raffrontata la legislazione augustea con quella di Giustiniano in materia, la relatrice ha esposto all'attento uditorio le sue considerazioni, sottolineando come gli obiettivi che Giustiniano ed Augusto si prefissero di raggiungere non furono poi così distanti gli uni dagli altri. Se il primo mirò alla tutela della famiglia legittima e dai costumi irreprensibili, da questo ideale non si distaccò il secondo, sebbene tale modello fosse perseguito in un'ottica non più pagana ma cristiana. La protezione della solidarietà familiare e della morale furono dunque anche gli scopi della legislazione di Giustiniano in quanto Egli ritenne che si dovesse venire incontro alle esigenze della società del suo tempo, una società ormai impregnata di valori cristiani. Al contrario tuttavia di Augusto, a Giustiniano non può attribuirsi un atteggiamento fariseo, e ciò nonostante avesse egli sposato una donna dal passato scandaloso. Sotto il profilo dunque ideologico, ha concluso la Coppola, il mito della madre-dea si sarebbe perpetuato, con Giustiniano, nel mito della madre di Dio.

Carla Cambria
Università di Messina
carla.cambria@unime.it